

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E RIPARTO DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE

(Art. 93, commi da 7bis a 7quinqües D.Lgs. 163/2006, come modificato dalla L. n. 114/2014)

Indice generale

Capo I - Disposizioni generali.....	3
Art. 1 - OGGETTO E FINALITÀ'	3
Art. 2 - PRINCIPI GENERALI.....	3
Art. 3 - COPERTURA DEI RISCHI PROFESSIONALI ED ISCRIZIONE AGLI ALBI.....	4
Capo 2 - Opere e lavori pubblici.....	5
Art. 4 - NORME IN MATERIA DI PROGETTAZIONE.....	5
Art. 5 - CAMPO DI APPLICAZIONE.....	6
Art. 6 - COSTITUZIONE DEL FONDO.....	6
Art. 7 - RIDUZIONE DELLE RISORSE CONNESSE ALLA SINGOLA OPERA.....	8
Art. 8 - INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE PARTECIPANTE ALLA RIPARTIZIONE DEL FONDO.....	9
Art. 9 - LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE.....	10
Art. 10 - DESTINAZIONE DELLA QUOTA PER L'INNOVAZIONE.....	12
Art. 11 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	12

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1 - OGGETTO E FINALITÀ'

1. Il presente regolamento individua i criteri e le modalità per la costituzione e la ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione costituito ai sensi dell'art. 93, commi da *7-bis* a *7-quinquies*, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.

2. Le somme accantonate sono finalizzate alla valorizzazione delle professionalità interne, all'incremento della produttività e all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie destinate all'innovazione.

Art. 2 - PRINCIPI GENERALI

Le somme destinate al fondo per la progettazione, nel loro importo complessivo, concorrono alla costituzione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all'art. 15, comma 1, lett. k) del CCNL 1° aprile 1999 del comparto Regioni - Autonomie Locali, come confermato dall'art. 31 del CCNL sottoscritto in data 22 gennaio 2004.

Il fondo per la progettazione transita nel "fondo" oggetto di contrattazione decentrata, per la mera presa d'atto. Eventuali variazioni negli importi di costituzione, per l'adeguamento all'importo e all'avanzamento delle opere, non saranno vincolate all'attività di contrattazione trattandosi di prestazioni professionali ritenute escluse dall'ambito applicativo dell'art. 9, comma 2-bis, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78.

I criteri di ripartizione degli incentivi sono oggetto di contrattazione collettiva decentrata integrativa a livello di ente, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. h) del CCNL 1° aprile 1999 del personale del comparto Regioni - Autonomie Locali.

L'importo dell'incentivo, calcolato in base ai criteri e alle modalità indicate nel presente Regolamento, è comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione ed è iscritto in bilancio al pertinente intervento.

Art. 3 - COPERTURA DEI RISCHI PROFESSIONALI ED ISCRIZIONE AGLI ALBI

Il Comune, qualora affidi l'incarico della progettazione ad un proprio dipendente, si assume l'onere relativo al costo della polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale e la copertura del rischio per il maggior costo per le varianti di cui all'art. 132, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163, con le modalità previste dalla normativa vigente.

I dipendenti titolari dell'incarico di progettazione, direzione dei lavori o collaudo possono firmare i relativi atti senza l'obbligatorietà di iscrizione all'Albo professionale. Pertanto il dipendente che intende avvalersi di tale iscrizione si assume l'onere del relativo costo.

Capo 2 - Opere e lavori pubblici

Art. 4 - NORME IN MATERIA DI PROGETTAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 90, comma 1, del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163, così come successivamente integrato e modificato, le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché alla direzione dei lavori ed agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile unico del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici, sono espletate dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti.

2. L'affidamento, a tecnici esterni all'ente, della redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione può avvenire in caso di carenza in organico di personale tecnico, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale, casi che devono essere accertati e certificati dal responsabile del procedimento.

3. I progetti redatti dagli uffici tecnici dell'amministrazione sono firmati da dipendenti abilitati all'esercizio della professione. I tecnici diplomati, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l'amministrazione, ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni, risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico ed abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione.

Art. 5 - CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Le norme del presente regolamento si applicano a progetti riguardanti opere o lavori di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di manufatti, edifici e impianti, di adeguamento alle norme di sicurezza, di ingegneria naturalistica, di presidio e difesa ambientale, che abbiano le caratteristiche definite dall'art. 93 del D.Lgs. 163/2006.

2. L'erogazione dell'incentivo non spetta:

- a) per gli appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- b) per i lavori svolti in economia che non comportano la predisposizione di elaborati tecnici;
- c) per le mere forniture di arredi ed attrezzature e per i servizi.

Art. 6 - COSTITUZIONE DEL FONDO

1. Alla costituzione del fondo per la progettazione e l'innovazione sono destinate risorse finanziarie in misura non superiore al 2% degli importi di un'opera o di un lavoro posti a base di gara, indipendentemente dalle modalità di affidamento adottate.

2. Per ogni singola opera, la somma da accantonare per la costituzione del fondo è determinata, in rapporto all'entità ed alla complessità dell'opera da realizzare (con riferimento alla identificazione delle opere di cui alla tavola Z-1 del D.M. 31 ottobre 2013, n. 143), sommando il risultato della moltiplicazione di ogni scaglione d'importo posto a base di gara per le relative aliquote sottoelencate:

A) opere con grado di complessità $> 1,15$ (ad es. interventi su edifici e manufatti esistenti di interesse storico artistico: E.21 - non soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs.

42/2004; E.22 - soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 oppure di particolare importanza. Nuove costruzioni adibite a:

E.10 - poli scolastici e università; E.13 - biblioteche, teatri, musei, opere cimiteriali di tipo monumentale; E.16 - sedi e uffici istituzionali, palazzi di giustizia; E.19 - parchi urbani e parchi ludici attrezzati, giardini e piazze storiche, opere di riqualificazione paesaggistica e ambientale)

- fino a € 2.500.000	2,0%
- per la parte eccedente € 2.500.000, fino a € 4.500.000	1,9%
- per la parte eccedente € 4.500.000	1,8%

B) opere con grado di complessità da 0,95 a 1,15 (ad es. nuove costruzioni ed interventi su edifici e manufatti esistenti adibiti a: E.08 - asili nido, scuole materne, scuole elementari; E.09 - scuole secondarie di primo grado, istituti scolastici superiori; E.12 - attrezzature per lo sport di tipo complesso, palestre e piscine coperte; V.03 - strade con particolari difficoltà di studio comprendenti opere d'arte)

- fino a € 2.000.000	2,0%
- per la parte eccedente € 2.000.000, fino a € 4.000.000	1,9%
- per la parte eccedente € 4.000.000	1,8%

C) per tutte le altre categorie di opere con grado di complessità < 0,95

- fino a € 1.500.000	1,9%
- per la parte eccedente € 1.500.000, fino a	1,8%

€ 3.000.000

- per la parte eccedente € 3.500.000 1,7%

3. In caso d'affidamento della progettazione, lavori o dell'attività di collaudo a della direzione
professionisti esterni all'Amministrazione, l'importo da accantonare verrà decurtato proporzionalmente alla quota d'attività affidata all'esterno. La percentuale viene calcolata effettuando il rapporto tra il valore dell'attività affidata all'esterno ed il valore delle attività complessivamente eseguite, computati come previsto dal D.M. 31 ottobre 2013, n. 143.

Art. 7 - RIDUZIONE DELLE RISORSE CONNESSE ALLA SINGOLA OPERA

1. Qualora, nella fase di esecuzione, vengano disposte sospensioni dei lavori per la definizione di varianti in corso d'opera a causa del manifestarsi di errori o di omissioni del progetto di cui all'art. 132, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 163/06, ovvero vengano accordate proroghe del termine dei lavori per effetto delle medesime varianti, la somma da accantonare per la costituzione del fondo relativa alla fase di esecuzione di quell'opera è ridotta di un importo pari al 1% della somma stessa per ogni mese intero di incremento dei tempi di realizzazione, con il limite massimo del 12%.

2. Qualora, nella fase di esecuzione, si renda necessaria la definizione di varianti in corso d'opera a causa del manifestarsi di errori o di omissioni del progetto di cui all'art. 132, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 163/06, che comportino incremento dei costi previsti dal quadro economico del progetto depurato del ribasso d'asta offerto, la somma da accantonare per la costituzione del fondo

relativa a quell'opera è ridotta di una percentuale pari all'incremento della spesa accertata con la perizia di variante.

Art. 8 - INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE PARTECIPANTE ALLA RIPARTIZIONE DEL FONDO

1. Partecipano alla ripartizione del fondo, in base alle diverse responsabilità professionali ed al grado di partecipazione allo sviluppo delle opere, con esclusione del personale con qualifica dirigenziale:

- il responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 163/06;
- il tecnico o i tecnici che in qualità di progettisti, in possesso dei requisiti di cui agli articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del D.Lgs. 163/06, assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati;
- i coordinatori per la sicurezza in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. 81/08;
- gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori di cui agli articoli 119 e 130 del D.Lgs. 163/06;
- il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o dell'emissione del certificato di regolare esecuzione ai sensi degli articoli 120 e 141 del D.Lgs. 163/06;
- i collaboratori tecnici che, pur non firmando il progetto o il piano di sicurezza, redigono, su disposizione dei tecnici incaricati, elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni, capitolati, computi metrici, relazioni, ecc.);
- il personale amministrativo delle segreterie incardinate nel settore Lavori Pubblici e del servizio appalti e contratti, nonché l'ulteriore personale diverso

da quello tecnico incaricato, che, pur non firmando il progetto, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale, all'attività del responsabile del procedimento, alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla stesura del bando di gara, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione.

Art. 9 - LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE

1. La somma accantonata per la liquidazione dell'incentivo è ripartita, per ciascun lavoro, tra il responsabile del procedimento e le diverse figure professionali interessate, mediamente in base alle seguenti percentuali, che possono variare in relazione alla quantità e qualità dell'apporto professionale richiesto, fermo restando l'importo complessivo della somma afferente all'intervento:

- responsabile del procedimento: dal 15% al 20%
- collaboratori tecnici del responsabile del procedimento: dal 4% al 6%
- collaboratori amministrativi del responsabile del procedimento: dal 4% al 6%
- coordinatore della sicurezza in fase di progettazione: dal 3% al 5%
- progettisti: dal 20% al 25%
- verificatore del progetto dal 3% al 5%
- collaboratori di progettisti: dal 10% al 12%
- direttori dei lavori: dal 18% al 20%
- coordinatori della sicurezza in fase di esecuzione: dal 4% al 7%
- collaudatori: dal 5% al 7%
- collaboratori di direttori dei lavori, coordinatori e collaudatori: dal 4% al 7%

1. In caso d'affidamento di singole fasi della progettazione a diversi professionisti interni, sarà ripartito secondo le seguenti percentuali: progetto preliminare 20%, progetto definito 40%, progetto esecutivo 40%.
2. Al termine di ciascun esercizio, i funzionari dei settori coinvolti provvedono alla ricognizione della quota parte di somme relative ai progetti posti in appalto, in corso o conclusi nel periodo di riferimento, destinate alla costituzione del fondo per l'anno solare appena concluso.
3. La liquidazione degli incentivi avverrà come segue:
 - completata la progettazione preliminare o definitiva o esecutiva (in funzione dell'incarico affidato) ed a opera appaltata;
 - completata l'esecuzione delle opere, a conclusione delle attività di direzione dei lavori, contestualmente all'emissione del conto finale dei lavori così come in caso di fallimento dell'affidatario limitatamente allo stato di avanzamento delle opere;
 - a conclusione delle attività di collaudo delle opere o dei lavori (relazione su conto finale e certificato di regolare esecuzione), contestualmente alla determina di approvazione del collaudo e liquidazione finale.
- 4. Il Dirigente del settore provvede poi, per ciascuna opera, alla ripartizione dell'80% del fondo fra i dipendenti che ne hanno diritto, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti, predisponendo la determinazione dirigenziale per l'impegno della spesa complessiva e la liquidazione dei singoli importi.**

Art. 10 - DESTINAZIONE DELLA QUOTA PER L'INNOVAZIONE

1. La restante quota del 20% del fondo annuale va ad incrementare un apposito capitolo di spesa destinato all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza degli uffici del settore Lavori Pubblici, nonché a progetti di innovazione dell'ente, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo e di miglioramento dei servizi ai cittadini.

Art. 11 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Le modifiche al fondo per la progettazione introdotte dall'art. 13 *bis* della Legge 114/2014 si applicano alle attività iniziate dopo il 19 agosto 2014, data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.

2. Per le fasi di attività per opere in corso al momento di entrata in vigore della L. 11/08/2014, n. 114, si farà riferimento alla frazione temporale dell'attività espletata e la misura dell'incentivo sarà parametrata ai giorni di attività svolta prima e dopo l'entrata in vigore della riforma (Corte Conti, Sez. contr. Lombardia parere 05.05.2015 n. 191). La quota di incentivo per le attività svolte dopo il 19.08.2014, a parità di percentuali di riparto definite nel regolamento approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 293 del 20/09/2006, sarà dedotto il 20% dell'incentivo da destinare al Fondo per l'innovazione.